

# COMUNE DI MARZIO

## PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 24 del 26.09.2017

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MARZIO (VA), EX ART. 24, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. PRESA D'ATTO ASSENZA CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L'ALIENABILITA' DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MARZIO (VA).**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 1726 del 21/09/2017 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Straordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
MORANDI GIULIO	ASSESSORE	<b>Assente ing.</b>
PIGOZZO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ANDREA	CONSIGLIERE	<b>Assente ing.</b>
VOLPI ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI PIERA	CONSIGLIERE	Presente
PASCOTTO SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO	CONSIGLIERE	<b>Assente ing.</b>

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 7 (**SETTE**) e ASSENTI n. 3 (**TRE**) (Morandi Giulio, Benigna Andrea, Greppi Alberto Angelo Franco).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 2° punto dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MARZIO (VA), EX ART. 24, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. PRESA D'ATTO ASSENZA CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L'ALIENABILITA' DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MARZIO (VA).

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Ricognizione partecipazioni possedute dal Comune di Marzio (VA) ex art. 24, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Presa d’atto assenza condizioni che giustificano l’alienabilità delle partecipazioni possedute dal Comune di Marzio (VA)”*, spiega l’argomento posto al punto n. 2 dell’ordine del giorno.

Successivamente – constatata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti - il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- presenti n. **7 (SETTE)**;
- Consiglieri astenuti n. **0 (ZERO)**;
- voti favorevoli n. **7 (SETTE)** legalmente espressi;
- voti contrari n. **0 (ZERO)**, legalmente espressi;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

**CHIARITO** che il citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - costituente il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) – è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**PREMESSO** che la compagine governativa dell’Ente, per ultimo riconfermata alle consultazioni del mese di Maggio 2014, ha dato applicazione alla previsione di cui all’art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”*, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 29/12/2001 n. 448, che ammette la possibilità di attribuire *“ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”*;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’art. 4, comma 1 del T.U.P.S. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni solo in società costituite esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e di seguito riassunte:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere, altresì, partecipazioni in società costituite al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "... *tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall'approvazione della presente proposta di deliberazione. Le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra **devono essere alienate o, comunque, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.** – ossia della predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 2) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal richiamato art. 4 del T.U.S.P.;
- 3) si tratta di Società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 4) si tratta di Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
- 5) si tratta di Società previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.. Si pensi, ad esempio, alle società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; alle partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo.

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, sopra citato, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 del Codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute deve essere istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai criteri e prescrizioni, di seguito indicati. In particolare, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente vanno valutate con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**PREMESSO** che in un'ottica di completezza e massima trasparenza di quella che è la situazione di possesso di partecipazioni del Comune di Marzio in società si riporta di seguito una relazione afferente sia "*Servizio idrico integrato*" sia al "*Servizio gestione integrata dei rifiuti*":

### **IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Con Deliberazione Consiliare n. 22 del 26/09/2013, il Comune di Marzio (VA) ha aderito alla costituzione della Società in house a responsabilità limitata per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, denominata "**ALFA S.R.L.**".

Al Comune di Marzio (VA) per la partecipazione alla Società in house di cui trattasi è stata riservata - avuto riguardo al numero degli abitanti residenti risultante dall'ultimo censimento espletato (2011) - una quota di partecipazione al capitale sociale pari a € 11,13 (Euro undici virgola tredici) come comunicato dall'Ufficio d'Ambito 11 Varese con Nota Prot. n. 2665 del 06/08/2013, a firma del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, Dott.ssa Carla Aironi.

La citata Società ha le caratteristiche definite nel proprio Statuto - sempre oggetto di approvazione da parte dell'organo consiliare con la citata Deliberazione n. 22/2013.

**La ditta "ALFA S.R.L." - alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Marzio (VA) del Piano di razionalizzazione, cioè al 31/03/2015 - ha iniziato la propria attività il 1° Aprile 2016 ma solo per alcuni Comuni della Provincia di Varese.**

**In particolare, “ALFA S.R.L.” non è ancora, ad oggi, operativa presso questo Ente.** Giova evidenziare che a seguito di ricorso proposto da ASPEM S.p.a. in ordine alla scelta, da parte della Provincia di Varese, della modalità di gestione del servizio de quo, il TAR Lombardia, Sez. III^ Milano, con Sentenza n. 1781/2016, depositata in data 3 Ottobre 2016 ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato tra ALFA S.r.l. e l’Ufficio d’Ambito territoriale Ottimale. La Sentenza in questione, di fatto, annulla tutti i processi che hanno portato alla formazione di ALFA S.r.l. e ne ha sospeso l’attività in attesa della Sentenza del Consiglio di Stato.

Dal canto suo ALFA S.r.l. ha promosso Ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso la richiamata Sentenza del TAR Lombardia, SEZ. III, n. 1781/2016 per l’annullamento e/o la riforma (previa cautelare sospensione) della citata sentenza.

Dopo il ricorso al TAR di ASPEM contro l’aggregazione degli Acquedotti nella società pubblica provinciale, il Consiglio di Stato ha di fatto congelato il ricorso, perché si è aperto uno spiraglio di mediazione.

L’accordo concluso nel mese di giugno 2017 prevede che ASPEM S.P.A. consentirà ad ALFA S.r.l. di completare la sua aggregazione in una società al 100% pubblica ma otterrà in cambio che i contratti idrici allacciati in 35 Comuni possano andare alla scadenza naturale, evitando, pertanto, che decadano subito.

La società “*In house*”, denominata “ALFA S.R.L.”, una volta divenuta operativa su tutti i Comuni della Provincia di Varese (attualmente serve appena il 35% degli abitanti della Provincia) assolverà ad un servizio di interesse generale strettamente connesso con le finalità istituzionali dell’amministrazione, ed in quanto tale non in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.

Fino a quando non sarà operativa “ALFA S.R.L.”, il Comune di Marzio (VA) continuerà a gestire in amministrazione diretta, con risorse umane e finanziarie proprie i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, mentre il Servizio Acquedotto continuerà ad essere gestito da ASPEM S.P.A. con sede legale a Varese, in via San Giusto n. 6, C.F. e P.IVA 02480540125 – [www.aspem.it](http://www.aspem.it) – [comunicazioni@aspemlegalmail.it](mailto:comunicazioni@aspemlegalmail.it).

Il Comune di Marzio (VA) detiene in ASPEM S.P.A. **una partecipazione pari a 0,001% del capitale sociale (€ 173.730,52).**

Nel consiglio di Amministrazione di ASPEM S.P.A. non è presente alcun rappresentante del Comune di Marzio (VA), attualmente in carica come Consigliere comunale. Di seguito si riporto un prospetto sintetico degli ultimi 3 Bilanci di ASPEM S.P.A., con indicazione per il 2016, 2015 e 2014 del risultato di esercizio e del Fatturato:

ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2014
Risultato di esercizio:	Risultato di esercizio:	Risultato di esercizio:
€ 3.048.258,00	€ 2.992.717,00	€ 1.890.712,00
Fatturato	Fatturato	Fatturato
€ 42.414.752,00	€ 40.028.696,00	€ 37.347.003,00

## IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

La Legge Regionale n. 26/2003 attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. La Regione Lombardia, già dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 recante *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*.

Per il Comune di Marzio (VA) la gestione del servizio di igiene urbana è stato affidato alla Società partecipata *“Gestione Impianti Ecologici S.P.A.”* con sede legale a Cadegliano Viconago (VA) in via Per Luino (Località Sonneggio), C.F. e P.IVA 01972760126.

Di tale società, in data 29 aprile 2015 l'Assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione. Infatti, la *GIE Gestione Impianti Ecologici Spa* – nella quale il Comune di Marzio (VA) deteneva **una partecipazione diretta pari allo 0,213% del capitale sociale (€ 241.730,52)** - ha chiuso in perdita gli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 18/12/2015, n. 44 avente ad oggetto *“Accettazione proposta di acquisto formulata da ECONORD S.P.A. in ordine alle azioni possedute dal Comune di Marzio nella Società G.I.E. S.p.a., già in liquidazione”* l'Amministrazione Comunale si è posta quale unico ed esclusivo fine da realizzare quello *“di agevolare le operazioni di restituzione”* da parte della G.I.E S.P.A. degli importi che la stessa deve a questo Comune.

Ad oggi, le operazioni di restituzione di quanto dovuto all'ente non si sono ancora concluse. Intanto, a seguito di espletamento di gara pubblica su piattaforma telematica SINTEL Lombardia, il servizio di cui trattasi per l'anno 2017 è stato affidato alla Ditta ECONORD S.p.a.. – peraltro, unica ditta partecipante alla gara - con Determinazione n.3 del 02/01/2017 a firma del Responsabile dei servizi - adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 1 comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007). Per il quinquennio 2018/2022 è auspicabile che – una volta completata l'istruttoria degli atti di gara da parte della SUA di Varese – che si possa finalmente dare esecuzione alla Convenzione intercomunale per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti, sottoscritta da questo Ente con i limitrofi Comuni di Cadegliano Viconago (VA), Bedero Valcuvia (VA) e Valganna (VA), ed il cui schema è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18/12/2015, n. 43.

Per ultimo si precisa che il costo del Servizio de quo per un anno – avuto riguardo alla media degli anni precedenti - è, comunque, inferiore ad € 40.000,00 (Euro quarantamila virgola zero zero), comprensivo di IVA.

**ACCERTATO**, pertanto, in conseguenza di quanto sopra riassunto che il Comune non detiene partecipazioni soggette all'alienazione, ex art. 24 del T.U.S.P;

**RILEVATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

**RICHIAMATO** il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;

**RILEVATO** che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle uniche – sia pure minimali - partecipazioni detenute dal Comune per le motivazioni, sopra illustrate;

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”* - come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 - recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

## **DELIBERA**

**per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:**

- 1.** di approvare – come di fatto approva - la ricognizione di tutte le partecipazioni, sia pure minimali, possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, dando atto, contestualmente, che il presente provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P. del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2015;
- 2.** di prendere atto che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni minimali detenute dal Comune;
- 3. di dare atto, pertanto, che il Comune non detiene partecipazioni soggette all'alienazione ex art. 24 del T.U.S.P.;**
- 4.** che la presente Deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 6.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 b del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente sul Portale “*Amministrazione Trasparente*” di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 – così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - sia nella Sezione principale, denominata “*Provvedimenti*” – Sotto Sezione, rubricata “*Provvedimenti Organi indirizzo politico*” sia nella Sezione principale, denominata “*Enti controllati*” – Sotto Sezione, rubricata “*Società partecipate*”;

## **SUCCESSIVAMENTE**

il Consiglio Comunale - su proposta del Presidente - valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento - con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- presenti votanti n. 7 (SETTE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO);



**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MARZIO (VA), EX ART. 24, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. PRESA D'ATTO ASSENZA CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L'ALIENABILITA' DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MARZIO (VA).**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E  
DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopra indicata.

Marzio, 20/09/2017

Il Responsabile dei servizi  
F.to Cav. Maurizio Frontali

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
F.to Cav. Maurizio Frontali

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Silvia Pascotto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Giovanni Curaba

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suesata deliberazione viene iniziata oggi, 26.09.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 220/2017.

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Enrica Lombardo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.09.2017

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**Certifico**, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il **26.09.2017**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.09.2017

---

Ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ..... attesto che la presente copia è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell'Ente.

**Il funzionario incaricato**

Dalla residenza municipale di Marzio,